DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 ottobre 2003, n. 31-152/Leg

Regolamento di attuazione dell'articolo 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento) concernente l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali

(b.u. 11 novembre 2003, n. 45)

Art. 1
Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento) concernente l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali a carattere residenziale o semiresidenziale, gestite da soggetti pubblici o privati, inclusi i soggetti che operano a scopo di lucro, detta la disciplina in ordine:

a) ai requisiti minimi strutturali, impiantistici ed abitativi delle strutture socio-assistenziali;
b) ai requisiti minimi organizzativi delle strutture socio-assistenziali;
c) alle procedure per il rilascio e per la revoca dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali, ponendo con il capo I le norme applicabili alle nuove strutture e con il capo II le norme applicabili alle strutture già funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
d) ai criteri e alle modalità per lo svolgimento delle attività di vigilanza e di monitoraggio ai fini della verifica della permanenza, nel corso del tempo, delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali;
e) alle direttive per l'armonizzazione delle procedure di autorizzazione al funzionamento di strutture adibite sia a funzioni socio-assistenziali sia a funzioni sanitarie e/o socio sanitarie.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) struttura: qualsiasi struttura socio-assistenziale a carattere residenziale o semiresidenziale, gestita dai soggetti come definiti dalla lettera b);
b) soggetto gestore: il soggetto pubblico o privato che gestisce la struttura, anche a scopo di lucro, in una o più delle aree di intervento previste dall'articolo 2 comma 1, a favore di singoli utenti, di nuclei familiari o di nuclei di convivenza;
c) servizio provinciale competente: il servizio della provincia competente in materia di politiche sociali.

Capo I
Nuove strutture

Art. 2
Strutture soggette all'autorizzazione al funzionamento

1. E' soggetta all'autorizzazione al funzionamento la struttura il cui soggetto gestore opera in una o più delle seguenti aree di intervento:

a) minori;
b) adulti;
c) persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
d) anziani.

2. La Giunta provinciale approva un “catalogo delle tipologie di servizio”, di seguito denominato “catalogo”, nel quale sono elencate, distinte per le quattro aree di intervento previste al comma 1, le tipologie di servizio esistenti sul territorio della provincia di Trento. Le strutture e le relative attività di servizio sono classificate secondo le tipologie del catalogo in sede di istruttoria delle domande secondo quanto previsto dall'articolo 5.

3. Il catalogo costituisce strumento tecnico per l'istruttoria della domanda presentata per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura, ai sensi dell'articolo 5. Il catalogo ha carattere aperto; previo parere della commissione di vigilanza e monitoraggio prevista dall'articolo 5, comma 2, la Giunta provinciale può introdurre ulteriori tipologie rispetto a quelle già individuate nel catalogo di cui al comma 2, anche con riferimento a sperimentazioni di nuovi servizi, finalizzate a rispondere a problemi sociali ancora senza risposta, ferma restando l'individuazione di idonei requisiti minimi strutturali, impiantistici, abitativi ed organizzativi.

4. Non sono soggetti ad autorizzazione al funzionamento i locali utilizzati per situazioni contingenti o di emergenza, purché i soggetti gestori garantiscano le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e un'adeguata assistenza in relazione alle prestazioni ed ai servizi da erogare; in tali casi i soggetti gestori comunicano preventivamente al servizio provinciale competente l'inizio e la fine dell'utilizzo dei locali.

5. Non sono altresì soggetti ad autorizzazione al funzionamento i locali nei quali sono erogati servizi strumentali e di supporto all'attività erogata dalla struttura, quali mense, sale per attività ricreative o motorie, sale per consulenze informative, purché non costituiscano un insieme di servizi in base alla classificazione contenuta nel catalogo delle tipologie di servizio.

6. In ogni caso non sono soggette ad autorizzazione le attività espletate dal soggetto gestore a carattere domiciliare o extramurale, come trasporti, consegna a domicilio di pasti e lavanderia.

Art. 3
Requisiti minimi strutturali, impiantistici ed abitativi della struttura

1. In relazione alle specifiche caratteristiche delle tipologie di servizio incluse nel catalogo, la struttura deve essere dotata di requisiti minimi strutturali, impiantistici ed abitativi previsti dalle normative di riferimento vigenti in materia di:
a) protezione antincendio e antipanico;
b) tutela dell'igiene, della salute, della sicurezza e dagli infortuni nei luoghi di lavoro;
c) conformità e sicurezza degli impianti (elettrico, riscaldamento e climatizzazione, trasporto e utilizzo gas, sollevamento di persone o cose, sistemi antincendio);
d) eliminazione delle barriere architettoniche;
e) tutela dell'igiene dei prodotti alimentari con riferimento all'autorizzazione sanitaria unitamente al piano di autocontrollo ove richiesto.

2. Oltre ai requisiti minimi previsti dal comma 1, al fine di garantire il benessere psico-fisico degli ospiti, la struttura deve:
a) favorire la socializzazione degli utenti tra loro e con le persone coinvolte nelle attività di erogazione del servizio;
b) garantire il rispetto della riservatezza dell'utente;
c) offrire spazi e arredi consoni al riposo delle persone nel caso di strutture a carattere semiresidenziale;

d) garantire, nell'insieme, buone condizioni di vivibilità, anche attraverso la dotazione di arredi idonei e tecnologie appropriate;
e) offrire, nella misura del possibile, spazi esterni adibiti a verde o ad attività complementari. Tali dotazioni possono essere sostituite con l'utilizzo di spazi pubblici attrezzati e idonei al tipo di attività programmata.

3. L'ubicazione della struttura è posta preferibilmente in centro abitato, o comunque in zona facilmente accessibile, in funzione delle esigenze degli ospiti e per facilitare contatti e scambi relazionali con l'ambiente sociale circostante.

Art. 4
Requisiti minimi organizzativi del soggetto gestore

1. In relazione alle tipologie di servizio individuate dal catalogo, i soggetti gestori devono possedere i seguenti requisiti minimi organizzativi:
a) il modello organizzativo nel quale sono specificate le responsabilità gestionali riferite a tutte le funzioni organizzative, le forme di coordinamento dell'attività degli operatori e la gestione delle risorse umane;
b) l'indicazione del numero, delle funzioni e delle qualifiche dei dipendenti, secondo le categorie individuate nei contratti di lavoro collettivi e nei relativi accordi integrativi, e di eventuali altri collaboratori professionali nonché la consistenza ed il ruolo svolto dai volontari;
c) le modalità di programmazione, di progettazione e di personalizzazione dei servizi in risposta ai bisogni degli utenti, la definizione della gamma degli interventi programmati, nonché la valutazione relativa al conseguimento dei risultati;
d) la definizione di procedure di ammissione e dimissione degli utenti;
e) lo svolgimento di un lavoro di rete che favorisca l'interazione con la famiglia d'origine, le agenzie territoriali, le reti sociali formali ed informali;
f) la presenza di misure a garanzia dei diritti di informazione e partecipazione degli utenti;
g) l'indicazione delle fonti di finanziamento previste per il funzionamento della struttura.

2. Il possesso dei requisiti minimi organizzativi indicati dal comma 1 è dichiarato mediante la compilazione di appositi questionari allegati alla domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura.

Art. 5
Autorizzazione al funzionamento della struttura

1. Prima di dare avvio all'attività, il soggetto gestore presenta al servizio provinciale competente la domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura per la corrispondente tipologia prevista dal catalogo; nel caso in cui il soggetto gestore sia un ente, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante. Alla domanda sono allegate la documentazione e le dichiarazioni, stabilite con apposita deliberazione della Giunta provinciale, comprovanti le finalità del servizio erogato, le attività svolte nella struttura ed il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1.

2. La verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, impiantistici, abitativi ed organizzativi delle strutture, dichiarati dal soggetto gestore nella domanda, è effettuata dal servizio provinciale competente, avvalendosi della commissione di vigilanza e monitoraggio, di seguito denominata commissione, istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge provinciale n. 14 del 1991.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il rilascio dell'autorizzazione al

funzionamento della struttura è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti strutturali, impiantistici ed abitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), nonché dei requisiti organizzativi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) e g). Il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), e di quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), deve essere dichiarato dal soggetto gestore entro 180 giorni dalla data di avvio dell'attività e verificato dal servizio provinciale competente, avvalendosi della commissione, entro i successivi 180 giorni.

4. L'autorizzazione al funzionamento della struttura può essere rilasciata anche in mancanza, al momento del rilascio dell'autorizzazione stessa, del certificato di abitabilità o di agibilità, per il quale trova applicazione la disciplina che ne regola il rilascio.

5. Prima di dare avvio all'attività il soggetto gestore deve dare comunicazione per iscritto della data prevista per l'avvio dell'attività stessa al servizio provinciale competente.

6. Il provvedimento di autorizzazione al funzionamento della struttura è rilasciato, previo parere della commissione, dal dirigente del servizio provinciale competente entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda; con il medesimo provvedimento il dirigente individua la tipologia di servizio elencata nel catalogo previsto dall'articolo 2, comma 2, entro la quale la struttura è autorizzata ad operare.

7. Relativamente alle strutture operanti nell'area di intervento “anziani” e rientranti nelle tipologie di servizio “centro di servizi“, “centro diurno” e “casa di soggiorno”, situate all'interno di edifici che ospitano anche RSA, la presentazione delle domande e l'istruttoria delle stesse sono regolate da apposite direttive emanate con deliberazione della Giunta provinciale ([1]).

8. Il soggetto gestore non può dare avvio all'attività prima di aver acquisito l'autorizzazione al funzionamento della struttura.

Art. 6
Obblighi del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore ha l'obbligo di tenere e aggiornare, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, la seguente documentazione:

a) registro delle presenze degli ospiti;
b) registro del personale con indicazione delle qualifiche e delle mansioni;
c) cartelle personali degli utenti, contenenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali, l'eventuale progetto educativo o assistenziale individualizzato e il relativo piano di verifica;
d) modulistica relativa ai dati raccolti all'atto della presentazione della domanda.

2. Il soggetto gestore, inoltre, comunica al servizio provinciale competente tutte le variazioni dei requisiti strutturali, impiantistici, abitativi e organizzativi intervenuti successivamente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura.

3. La decisione del soggetto gestore di interrompere o di sospendere l'attività svolta nella struttura autorizzata deve essere preventivamente comunicata al servizio provinciale che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento della struttura.

4. L'interruzione definitiva dell'attività comporta la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata per quella struttura. La sospensione temporanea dell'attività è ammessa per un periodo di tempo massimo di sessanta giorni, decorsi i quali, previo accertamento della mancata ripresa dell'attività da parte del servizio provinciale competente, il dirigente del servizio medesimo dichiara con apposito provvedimento la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento della struttura e ne dà immediatamente comunicazione al soggetto gestore.

Art. 7
Attività di vigilanza e monitoraggio delle strutture

1. L'attività di vigilanza e monitoraggio delle strutture è svolta dal servizio provinciale, che si avvale della commissione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

2. La vigilanza è rivolta a verificare:

a) l'esistenza e la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione al funzionamento della struttura;

b) l'avvenuto adeguamento della struttura alle norme entrate in vigore successivamente alla data di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura medesima.

3. Il monitoraggio è volto a verificare il regolare funzionamento complessivo della struttura, anche in ordine all'attuazione delle priorità di intervento definite nei documenti programmatici di politica sociale.

4. Il soggetto gestore è tenuto a collaborare con il servizio provinciale competente ai fini di un proficuo svolgimento delle attività di vigilanza e monitoraggio.

Art. 8
Diffide

1. Qualora il servizio provinciale competente, successivamente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura, accerti, anche su segnalazione della commissione, la mancanza o il venir meno dei requisiti minimi dichiarati all'atto di presentazione della domanda o successivamente alla stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, il dirigente del servizio medesimo diffida il soggetto gestore a provvedere alla regolarizzazione, ove ammessa ai sensi del comma 2, assegnandone le prescrizioni ed il termine.

2. La regolarizzazione prevista dal comma 1 è ammessa a condizione che il soggetto gestore dimostri di essere in possesso e sia in grado di esibire la documentazione relativa ai requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), comprovante la sicurezza e l'igiene della struttura.

3. Ove la regolarizzazione non è ammessa ai sensi del comma 2, il servizio provinciale competente, sentito il soggetto gestore, può definire, sempreché sia comprovata l'assenza di rischi immediati all'incolumità, alla salute e all'igiene delle persone, un programma di adeguamento della struttura nel quale è stabilito un termine per la sua esecuzione da parte del soggetto gestore.

Art. 9
Revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura

1. Il dirigente del servizio provinciale competente, con apposita determinazione, dispone la revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura nel caso in cui, a seguito della diffida emanata ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, accerti la mancata regolarizzazione da parte del soggetto gestore nel termine e nell'osservanza delle prescrizioni stabilite dalla diffida.

2. Il dirigente del servizio provinciale competente, con apposita determinazione, dispone altresì la revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura qualora, in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 comma 3, verifichi la mancata esecuzione da parte del soggetto gestore del programma di adeguamento nel termine stabilito dallo stesso.

3. Fatte salve eventuali responsabilità penali, il dirigente del servizio provinciale competente può disporre la revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura per gravi difetti di funzionamento o per gravi violazioni di legge che comportino pregiudizi per gli utenti e gli operatori.

4. La revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura comporta la cessazione immediata dell'attività da parte del soggetto gestore.

Capo II
Strutture già funzionanti

Art. 10
Disposizioni per le strutture prive di autorizzazione al funzionamento

1. Fermo restando quanto stabilito per le strutture indicate dall'articolo 5, comma 7, per le altre strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora in possesso di autorizzazione al funzionamento provvisoria o definitiva, rilasciata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg, i termini per la presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Le strutture che non abbiano inoltrato la domanda di autorizzazione al funzionamento entro la data fissata con la deliberazione prevista dal comma 1, sono invitate a presentare la domanda di autorizzazione al funzionamento entro 60 giorni dall'invito, decorsi i quali, la struttura deve cessare l'attività.

3. L'autorizzazione al funzionamento della struttura è rilasciata o negata dal dirigente del servizio provinciale competente nel termine di 270 giorni dalla presentazione della domanda; con il medesimo provvedimento il dirigente individua la tipologia di servizio elencata nel catalogo previsto dall'articolo 2, comma 2, entro la quale la struttura è autorizzata ad operare. Per la presentazione della domanda e per l'istruttoria della stessa si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5.

4. Qualora dall'istruttoria risulti la mancanza di uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) e dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e g) il soggetto gestore può continuare l'attività per il tempo necessario all'attuazione, da parte del soggetto gestore, di un programma di adeguamento definito dal servizio provinciale competente, sentito il soggetto gestore stesso. Il programma di adeguamento contiene, caso per caso, le misure idonee, i processi, nonché il termine per l'esecuzione del programma. Ove si addivenga alla definizione di un programma di adeguamento, il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura è sospeso fino al completamento del programma di adeguamento.

5. Il servizio provinciale competente, avvalendosi anche della commissione, provvede ad accertare l'avvenuta esecuzione e completamento del programma di adeguamento previsto al comma 4. In caso di accertamento favorevole il dirigente del servizio provinciale competente rilascia, con propria determinazione, l'autorizzazione al funzionamento della struttura nell'osservanza delle disposizioni procedurali, in quanto compatibili, stabilite dall'articolo 5, comma 6.

6. Qualora sia accertata la mancata o incompleta realizzazione del programma di adeguamento entro il termine stabilito dal programma medesimo, il dirigente del servizio provinciale competente, con propria determinazione, diffida il soggetto gestore della struttura a proseguire l'attività.

7. A seguito del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura, secondo quanto previsto dal presente articolo, le strutture sono soggette alle disposizioni degli

articoli 6, 7, 8 e 9.

Art. 11
Disposizioni per le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria o definitiva

1. Relativamente alle strutture in possesso di autorizzazione provvisoria, rilasciata ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Provincia 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg, il servizio provinciale competente provvede a modificare, ove necessario, il programma di adeguamento definito in sede di rilascio dell'autorizzazione provvisoria, al fine di conformarlo ai requisiti previsti dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1. Ove, a seguito di accertamento, risulti l'avvenuta esecuzione del programma di adeguamento il dirigente del servizio provinciale competente rilascia, con propria determinazione, l'autorizzazione definitiva al funzionamento della struttura, nell'osservanza delle disposizioni procedurali, in quanto compatibili, stabilite dall'articolo 5, comma 6. In caso di mancata o incompleta realizzazione del programma di adeguamento entro i termini stabiliti dal programma medesimo, il dirigente del servizio provinciale competente diffida il soggetto gestore della struttura a proseguire l'attività.
2. Relativamente alle strutture in possesso di autorizzazione definitiva, rilasciata ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto del Presidente della Provincia 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg, il servizio provinciale competente provvede a verificare il possesso, da parte dell'ente gestore, dei requisiti previsti dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, e in caso di esito favorevole della verifica ne dà atto. Qualora invece, a seguito di accertamento, risulti la mancanza o la difformità di uno o più dei requisiti in possesso rispetto a quelli previsti dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, il servizio provinciale competente, sentito l'ente gestore interessato, definisce un programma di adeguamento e provvede all'accertamento in ordine alla sua esecuzione. In caso di mancata o incompleta realizzazione del programma di adeguamento entro i termini stabiliti dal programma medesimo, il dirigente del servizio provinciale competente diffida il soggetto gestore della struttura a proseguire l'attività.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le strutture considerate dal presente articolo sono soggette alle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9.

Capo III
Norme transitorie e finali

Art. 12
Disposizioni transitorie

1. Le domande presentate, ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg, antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per le quali l'istruttoria, alla stessa data, non sia ancora conclusa, sono definite secondo le disposizioni previste dall'articolo 10, commi 3, 4, 5 e 6; a seguito del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura, la stessa struttura è soggetta alle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9.
2. Le domande presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento dal soggetto gestore di strutture operanti nell'area di intervento “anziani” e rientranti nelle tipologie di servizio “centro di servizi“, “centro diurno” e “casa di soggiorno”, situate all'interno di edifici che ospitano anche RSA, sono definite secondo apposite direttive emanate dalla Giunta provinciale prima della data di entrata in vigore del

presente regolamento; a seguito del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura, la stessa struttura è soggetta alle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9.

Art. 13
Abrogazioni

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme regolamentari contenute nel:

a) decreto del Presidente della Provincia 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg (Regolamento sull'autorizzazione al funzionamento e sulla vigilanza delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali ai sensi dell'articolo 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, e successive modificazioni, recante “Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento”);
b) decreto del Presidente della Provincia 16 settembre 2002, n. 23-113/Leg (Modifica al decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg e riapertura del termine di cui all'articolo 5, comma 4).

2. Restano fermi, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli atti amministrativi emanati in esecuzione delle norme regolamentari indicate dal comma 1, ivi compreso il catalogo approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 2001.

NOTE

(1) Per le direttive vedi la deliberazione della Giunta provinciale 19 dicembre 2003, n. 3324 (b.u. 16 marzo 2004, n. 11).